

## «Basta! Chiedo la separazione» *Avvocato ed accompagnatore: due figure diverse?*

Paola Buselli Mondin \*

Dicono due grandi esponenti della consulenza familiare: «Un esame delle diverse generazioni avverte che quasi ogni coppia, nel corso del matrimonio, poteva trovare un solido motivo per sciogliersi e che il divorzio è dipeso dalle persone che avevano intorno in quel momento. Ci auguriamo di non essere noi una di quelle persone»<sup>1</sup>. Questo avvertimento, indirizzato ai consulenti familiari, vale anche per l'avvocato a cui la coppia o uno dei due si rivolge al colmo della crisi coniugale. Di questa figura professionale si vuole occupare questo contributo.

### Avvocato si dice in tanti modi

L'avvocato, si sa, è una figura professionale la cui identità può rimanere piuttosto indefinita o incerta: un po' paladino della giustizia, un po' azzeccarbugli, un po' formalista, un po' umanista, un po' tecnologo, un po' alchimista... Contrariamente a ciò che potrebbe sembrare, il discrimine di tale multiforme declinazione nell'esercizio della professione forense non è sempre dato dalla correttezza o scorrettezza con cui si agisce e neppure dalla competenza o incompetenza, bensì dal modo con cui s'interpreta l'interesse della persona che si assiste, e questo vale sia in sede civile<sup>2</sup> sia nell'ambito dei processi

\* Avvocato della Rota Romana, Mantova.

<sup>1</sup> C.A. Whitaker - M.H. Miller, *Rivalutazione dell' "aiuto psichiatrico" nei casi in cui si prospetta un divorzio*, in J. Haley, *Fondamenti di terapia della famiglia*, Feltrinelli, Milano 1980, p. 318.

<sup>2</sup> Cf S. Racheli, *Formazione dell'avvocato e identità di ruolo*, in Aa.Vv., *L'avvocato e il processo. Le tecniche della difesa* (a cura di A. Mariani Marini - M. Paganelli), Giuffrè, Milano 2003, pp. 639-646.

canonici<sup>3</sup>. A volte si è azzecagarbugli, altre volte si è paladini della giustizia, altre volte ancora si è umanisti..., e in tutti i casi si può agire comunque correttamente ed in modo competente, perché non si viola alcuna norma (sostanziale o processuale): cambia solo il modo con cui si interpretano le richieste dei clienti.

Ciò che fa la differenza è il metodo con cui s'impone il rapporto avvocato-cliente. Due diversi avvocati, ad esempio, se chiamati a risolvere dalla stessa persona una medesima fattispecie giuridica (come, ad esempio, una causa di separazione civile o di nullità matrimoniale o di sfratto o di amministrazione di sostegno) possono agire in due modi diversi e con risultati diversi, rimanendo entrambi corretti e competenti, ma con diversa soddisfazione della persona che li ha contattati. Il risultato differente può dipendere, appunto, dal diverso modo con cui l'avvocato ha interpretato e diretto il rapporto col proprio assistito.

Agire in un modo piuttosto che in un altro non è, pertanto, una semplice questione deontologica o di galateo. Il diverso stile con cui il professionista agisce (a parità di correttezza e competenza) può, in effetti, avere una sostanziale influenza sia sul modo con cui la persona assistita affronterà la questione da risolvere e quindi parteciperà alla preparazione del processo (come racconterà il proprio problema; se e come parlerà di eventuali danni provocati o subiti; quali richieste intende perseguire; quali i mezzi di prova vuole indicare...), sia sui rapporti con la possibile controparte (ad esempio, se e come addivenire ad una transazione extra giudiziale; se si potrà garantire uno svolgimento processuale non eccessivamente contenzioso...), sia sulla stessa accoglienza del ricorso da parte del giudice (accoglienza o rigetto; accoglienza parziale o integrale...).

Ma da cosa dipende questa diversità? Esiste poi un metodo migliore di altri? Può un avvocato svolgere un'azione anche educativa pur continuando a muoversi con parametri giuridici, e in che senso lo può fare, con quale stile?<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Cf P. Buselli Mondin, *Il litisconsorzio nel Processo di nullità matrimoniale e la responsabilità del patrono*, in Aa.Vv., *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2010, pp. 291-345.

<sup>4</sup> Come l'accompagnatore, l'avvocato (ed ogni giurista in genere, quindi anche il giudice ed il notaio) attinge dalla vita delle persone che segue, facendosi interprete delle loro aspettative, bisogni e

Per rispondere a queste domande può essere utile porci quattro interrogativi, i quali, tutti insieme considerati, verranno a definire quattro *parametri* con cui analizzare lo stile dell'avvocato: 1) *di chi si preoccupa?*; 2) *che cosa difende?*; 3) *come difende?*; 4) *perché?* Selezioneremo tre possibili risposte per ciascuno di questi interrogativi, e ciascuna di esse individuerà uno specifico stile. Si tratterà poi di verificare quale di questi tre stili può fare di un avvocato anche un accompagnatore, nel senso sopra descritto.

	<b>SERVITORE</b>	<b>FUNZIONARIO</b>	<b>ACCOMPAGNATORE</b>
<i>stile</i>	Compiacente	Identificante	Internalizzante
<i>di chi si preoccupa</i>	del proprio cliente	del proprio ruolo	della famiglia
<i>che cosa difende</i>	ciò che piace al cliente	ciò che conviene al cliente	il bene della famiglia
<i>come difende</i>	retorica (convincere)	logica (provare)	analogia (comprendere)
<i>perché</i>	ottenere una sentenza	ottenere una sentenza affermativa	andare oltre la sentenza
<i>dosi</i>	1%	39%	60%

richieste, al punto che la scienza del diritto preferisce definire il linguaggio giuridico non tanto come linguaggio speciale, quanto piuttosto come linguaggio *settoriale*: «con l'opinione che l'aggettivo settoriale esprima bene l'attinenza del linguaggio giuridico ad un aspetto dell'esperienza umana e della vita sociale (quello che, appunto, riguarda il diritto), senza però enfatizzare (a differenza degli aggettivi speciale e tecnico) una sua separatezza rispetto il linguaggio ordinario» (F. Amici, *Linguaggio e comunicazione nella professione forense*, in Aa.Vv., *L'avvocato e il processo. Le tecniche della difesa*, cit., p. 145), fino anche a sostenere che l'applicazione della legge non è una questione meramente tecnica (Cf S. Racheli, *Formazione dell'avvocato e identità di ruolo*, cit., pp. 643-644). Peraltro, nei giudizi matrimoniali canonici la figura dell'avvocato è più precisamente denominata come *patrono* (cf art. 16 §1 della *Lex Propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 21 giugno 2008), termine che evoca il dovere di prendersi cura del proprio assistito: «Dunque il senso della persona è l'elemento centrale ispiratore del processo canonico; il senso della persona del cristiano, del figlio di Dio, del fedele partecipe del Corpo mistico nella comunione dei Santi, dei vivi e dei morti... Non vi è struttura, fattore, soprattutto linea processuale che non siano ispirati a questa forte sensibilità alimentatrice di una fortissima tensione morale» (P. Pajardi, *Processo al processo, esperienze personali, libere annotazioni, riflessioni sparse, di un giurista-giudice su filosofia, ideologie, modelli, miti, realtà, operatori, strutture, prassi del processo*, CEDAM, Padova 1985, p. 384).



### L'avvocato *servitore*

Proprio dell'avvocato *servitore* è uno stile *compiacente*. Egli: a) si preoccupa del *coniuge* o dei coniugi suoi assistiti; b) difende ciò che a loro *piace*; c) adopera, quale tecnica difensiva, la *retorica*; d) con lo scopo di ottenere *una sentenza*, non importa se favorevole o meno alle richieste dei propri assistiti.

Il fondamento della difesa, in questo caso, è percepito in termini strettamente *soggettivisti*, nel senso che l'orizzonte rimane unicamente l'utilità del cliente, che dovrà sempre essere compiaciuto. Non interessa ottenere una sentenza affermativa (che riconosca tutte le richieste avanzate) o evitare una negativa (che rigetti tutte le richieste o ne riconosca solo alcune), perché interessa solo tentare di soddisfare il cliente, a prescindere dall'esito giuridico che si avrà. Pur di compiacere il cliente si prova ad introdurre una causa, anche se si percepisce fin dall'inizio che essa avrà esito negativo (oppure ci si costituisce in opposizione, sebbene si percepisca la fondatezza della domanda attorea). Non è, in effetti, l'esito del processo che interessa all'avvocato *servitore*, quanto piuttosto assecondare le esigenze del cliente, che possono essere piuttosto varie: non perdere il diritto al mantenimento o eliminare il diritto al mantenimento; soddisfare un rancore; evitare l'affido condiviso, dimostrare la malafede altrui...

A tal fine farà prevalente uso di argomenti retorici (sia oralmente, nel comportamento con le parti ed i giudici; sia per iscritto, nello stile degli atti), pur di mostrare di essere pronto a soddisfare le attese che gli sono state presentate. L'avvocato *servitore* ha l'obiettivo di essere sempre utile al cliente (di compiacerlo), a prescindere dalla fondatezza delle sue attese ed istanze. Lo stile *compiacente* traduce un comportamento processuale tecnicamente definito come *temerario*, con la precisazione che tale temerarietà può essere mascherata dal pieno rispetto delle norme deontologiche, processuali e sostanziali. Si può dunque agire in modo *temerario* non solo violando manifestamente le norme, ma anche apparentemente rispettandole. Il *servitore* interpreta la causa da preparare unicamente nella prospettiva del cliente, il cui punto di vista rimane intoccabile e quindi assunto per vero in modo acritico, senza essere sostenuto da ulteriori confronti o verifiche, col rischio di finire per consegnare rilevanza giuridica a meri capricci, pretese, rancori o illusioni. Il *servitore* dunque non è sempre in mala

fede, perché spesso agisce *modo iure praescripto* (ossia in modo conforme alla legge), senza tuttavia rendersi conto di muoversi con premesse piuttosto fragili, se non, a volte, addirittura infondate, anche sotto il profilo antropologico. Il servitore, spesso, considera il matrimonio in crisi come un matrimonio ormai tramontato e le sofferenze che i coniugi hanno patito e patiscono (per altro non indagate) come prova che il loro distacco affettivo si sia già concluso.

*Cliente:* «Buongiorno avvocato... ho bisogno di lei perché ho intenzione di separarmi da mia moglie».

*Avvocato:* «Buongiorno a lei... Dobbiamo procedere a definire nel dettaglio la pratica. Avete figli? Quale lavoro svolgete? Mi può chiarire la vostra situazione reddituale e patrimoniale?».

*Cliente:* «Guardi che io non voglio che i miei figli abbiano più a che fare con quella, che mi ha abbandonato senza tante spiegazioni lasciandomi per un altro... la voglio ridurre sul lastrico...».

*Avvocato:* «Va bene, cercheremo di addebitare tutta la responsabilità a sua moglie e agiremo affinché i figli vengano collocati presso di lei... e faremo comunque in modo che lei economicamente non abbia svantaggi. Mi scusi, non ha pensato anche alla possibilità della nullità matrimoniale?».

*Cliente:* «No, perché?».

*Avvocato:* «Perché se qualora il vostro matrimonio dovesse risultare nullo, la nullità religiosa potrebbe essere riconosciuta anche agli effetti civili, e lei si metterebbe ulteriormente al riparo».

*Cliente:* «Come si fa capire se e perché il matrimonio può essere nullo per la Chiesa?».

*Avvocato:* «Il tutto dipende da come noi interpreteremo il diritto della Chiesa...».

L'avvocato servitore non si preoccupa delle ragioni per cui il suo cliente si vuole separare e si presta subito a procedere per servire l'interesse del proprio cliente. Interpreta la crisi coniugale in termini di *costi/benefici*. Deve per forza far guadagnare qualcosa al proprio cliente recandogli un vantaggio e far perdere qualcos'altro all'altra parte.



## L'avvocato *funzionario*

Proprio dell'avvocato *funzionario* è uno stile *identificante*. Egli a) si preoccupa del proprio *ruolo*; b) difende ciò che *conviene* al coniuge (o ai coniugi) che assiste; c) ricorre alla *logica*, quale tecnica difensiva; d) mira ad ottenere una *sentenza affermativa o negativa* (a seconda della posizione processuale assunta, per chiedere che vengano accolte le richieste del proprio cliente o per opporsi alle pretese avanzate dall'altro coniuge).

Il fondamento della difesa, in questo caso, è percepito in termini strettamente *oggettivisti*, nel senso che l'orizzonte rimane unicamente la possibilità giuridica della causa: interessa ottenere una sentenza. L'avvocato *funzionario* non introduce cause che percepisce come infondate o temerarie e si orienta sempre per soddisfare in modo legittimo la linea processuale scelta dal proprio assistito. Non mira quindi a compiacere il cliente, ma a soddisfare ciò che a lui conviene, purché si tratti di attese legittime e fondate.

A differenza del servitore, il *funzionario* è più critico nei confronti del proprio cliente e attento ad approfondire, con confronti e valutazioni, quanto gli viene riferito. A tal fine attingerà, quale tecnica difensiva, agli argomenti propri della logica giuridica, al fine di trarne i criteri utili per sostenere la posizione da perseguire, senza alcuna manipolazione retorica. All'avvocato *funzionario* non interessano le motivazioni recondite sottostanti alla domanda del cliente, ma importano solo le ragioni giuridiche della domanda stessa: egli intende unicamente servire la legge, avendo esclusiva cura che la posizione processuale seguita sia legittima e logicamente sostenibile da un punto di vista giuridico.

*Cliente*: «Buongiorno avvocato... la chiamo perché ho intenzione di separarmi da mia moglie».

*Avvocato*: «Buongiorno a lei..., va bene. Dobbiamo procedere a verificare se e come ciò sarà possibile. Intanto mi dica se avete figli e mi descriva la vostra situazione reddituale e patrimoniale».

*Cliente*: «Guardi che io non voglio che i miei figli abbiano più a che fare con quella, che mi ha abbandonato senza tante spiegazioni lasciandomi per un altro».

*Avvocato:* «La legge prevede l'affidamento condiviso, quindi risulta veramente difficile estromettere un genitore dai propri figli, salvo gravi cause che nel vostro caso non mi risultano. Inoltre non è neppure configurabile la possibilità giuridica di un addebito, anche se potremo comunque agire perché l'assegno che lei dovrà corrispondere ai figli e a sua moglie sia il più contenuto possibile. Ma scusi, non ha pensato anche alla possibilità della nullità matrimoniale?».

*Cliente:* «No, perché?».

*Avvocato:* «Perché se qualora il vostro matrimonio dovesse risultare nullo, la nullità religiosa potrebbe essere riconosciuta anche agli effetti civili, e lei si metterebbe al riparo da qualsiasi obbligo di mantenimento nei confronti di sua moglie. Bisogna però fare attenzione, perché non è detto che il vostro matrimonio sia nullo e, poi, anche se lo fosse non è detto che la sentenza ecclesiastica possa poi essere riconosciuta anche per gli effetti civili».

*Cliente:* «Come si fa a capire se e perché il matrimonio può essere nullo per la Chiesa?».

*Avvocato:* «Occorrerà che lei si sottoponga ad un colloquio ove le verrà richiesto di raccontare la vostra vicenda personale, la quale verrà interpretata alla luce della legge matrimoniale canonica. A tal fine è importante essere sinceri ed onesti nella elaborazione dei ricordi e nella narrazione storica che si offre, affinché le valutazioni giuridico-canoniche che seguiranno siano conformi al vero e corrette».

L'avvocato funzionario si interessa alle ragioni per cui il suo cliente si vuole separare, ma solo per verificare se e come instaurare il processo (di separazione/divorzio/nullità religiosa) o eventualmente addivenire ad un accordo che non comprometta il proprio assistito. Interpreta la crisi coniugale in termini di *convenienza/impossibilità*: valuta ciò che conviene o meno al proprio cliente alla luce della sua particolare situazione giuridica civile e canonica.

### L'avvocato *accompagnatore*



Proprio dell'avvocato *accompagnatore* è uno stile *internalizzante*. Egli a) si preoccupa sempre della *famiglia* che i coniugi hanno formato, anche se si è rivolto a lui uno solo di essi; b) mira a difendere il

*bene* dei coniugi (e dell'eventuale prole), anche se si è rivolto a lui uno solo di essi; c) ricorre all'*analogia* quale tecnica difensiva; d) guarda al di là della sentenza ed oltre il giudicato, orientandosi alle scelte di vita che il proprio assistito prenderà dopo la conclusione del processo.

Il fondamento della difesa, in questo caso, è percepito in termini strettamente *umanizzanti*, nel senso che l'orizzonte non è delimitato dal processo, ma si apre all'intera vita delle parti in giudizio<sup>5</sup>. L'avvocato segue uno stile internalizzante perché si sforza di entrare all'interno del cliente, per conoscere le ragioni della sua crisi coniugale ed entrare nel vivo della dinamica della vita familiare. In tal modo cerca di perseguire il bene del proprio cliente, tutelando ciò che può a lui giovare e non ciò che gli può essere comodo o conveniente. All'avvocato accompagnatore interessa, infatti, usare l'eventuale procedimento giudiziario come un'occasione per aiutare i coniugi a comprendere le ragioni del loro fallimento coniugale e per riflettere sul senso che intendono dare alla loro vita. Non si limita a rilevare l'adeguatezza o meno di un comportamento ad un dettato giuridico, bensì indaga che tipo di umanità può evocare quel disadattamento giuridico, con la consapevolezza che dietro ad un matrimonio in crisi c'è, prima di tutto, un uso sofferente della propria umanità. Sintonizzarsi con l'umanità delle parti aiuta pertanto a discernere il significato giuridico delle situazioni esistenziali vissute dai coniugi e quindi a meglio comprendere se si è di fronte ad un matrimonio finito o solo in crisi.

Non ci si ferma, dunque, alla prospettiva offerta dalla parte assistita, ma ci si sforza di guardare all'intera coppia e famiglia in cui si colloca la parte. Il vero cliente, per l'avvocato accompagnatore, non è propriamente la persona che si rivolge a lui, ma la coppia e comunque l'intera famiglia della persona che gli chiede assistenza. È alla coppia ed alla famiglia che l'avvocato accompagnatore si sente chiamato a dare assistenza, anche se per il tramite del solo componente di essa che si rivolge a lui.

La tecnica difensiva cui attingerà sarà quella propria dell'analogia. All'avvocato accompagnatore non basta un pensare logico, quanto piuttosto un pensare ana-logico, e quindi una procedura argomentativa qualitativamente diversa dalla logica formale, che sappia rendere

<sup>5</sup> Cf P. Buselli Mondin, *Il processo di nullità matrimoniale: anche luogo educativo?*, in «Tredimensioni», 8 (2011), pp. 66-79.

conto non solo dell'accadimento storico dei fatti, ma anche della loro risonanza affettiva nell'esperienza delle parti, cogliendone i diversi significati possibili. In particolare, l'analogia «è quella parte del discorso che riscontra elementi simili in realtà differenti, mettendoli in proporzione tra loro a partire da un termine comune chiamato a fare da cerniera»<sup>6</sup>. Il pensare ana-logico è pertanto capace di attribuire ad un fatto più significati, compresi quelli affettivi ed anche inconsci ed è traducibile anche come un «pensare affettuoso», che «coglie dentro e capisce oltre»<sup>7</sup>, perché coglie, degli eventi, gli elementi di bontà più intimi, per capire e valutare la verità di quella bontà. In buona sostanza questo «andare oltre», cui il pensiero analogico è funzionale, significa che l'accertamento della verità oggettiva non è definito dal significato che i coniugi o i testi conferiscono ai fatti dell'istruttoria, quanto dal significato oggettivo ed intrinseco della qualità affettiva (o altrimenti detta coniugalità) che i dati di fatto dell'istruttoria medesima esprimono.

*Cliente:* «Buongiorno avvocato... la chiamo perché ho intenzione di separarmi da mio marito (o da mia moglie)».

*Avvocato:* «Buongiorno a lei...; perché si vuole separare? Ne è proprio sicuro/a? Cosa è successo?».

*Cliente:* «Ma a lei cosa interessa? A lei non compete invadere la mia vita».

*Avvocato:* «Non voglio invadere la vostra vita, ma solo aiutarvi a prendere una decisione nel modo più consapevole possibile... i vostri bambini dove sono?».

*Cliente:* «Li abbiamo lasciati dai nonni... fanno fatica a stare con noi... non ci sopportano litigare...».

*Avvocato:* «Vi siete mai chiesti perché avete iniziato a litigare?».

*Cliente:* «Beh... no, anzi... tutto è iniziato quando...», e inizia a raccontare quando e come è iniziata la crisi.

*Avvocato:* «Se ben capisco, data la situazione mi sembra che con questo stato d'animo sia un po' precipitoso prendere delle decisioni ora... siete troppo sofferenti per decidere lucidamente il vostro fu-

<sup>6</sup> G. Cucci, *Esperienza religiosa e psicologia*, Ed. La Civiltà Cattolica, Roma 2013, pp. 335-337.

<sup>7</sup> A. Manenti, *Vivere gli ideali/2. Fra senso posto e senso dato*, EDB, Bologna 2003, p. 160.

turo... perché non vi fate aiutare da qualcuno che possa sostenervi in questa crisi?... Magari col passare del tempo potrete trovare delle soluzioni condivise e comuni e, quanto meno, evitarvi di fare la guerra, anche per il bene dei vostri bambini...».

*Cliente:* «E se poi non ci mettiamo d'accordo?...».

*Avvocato:* «Cercheremo insieme delle soluzioni condivise... Se vorrete mi terrò in contatto con chi vi segue per verificare insieme cosa possiamo fare per voi tutti... ma intanto cercate di capire perché siete andati in crisi... Ma scusi, non ha pensato anche alla possibilità della nullità matrimoniale?».

*Cliente:* «No, perché?».

*Avvocato:* «Perché verificare la nullità del vostro matrimonio può essere un'occasione utile per entrambi, per raccontare la vostra storia personale e magari approfondire anche le ragioni del vostro fallimento. Vi potrebbe aiutare a cogliere degli aspetti di voi su cui forse non vi siete mai fermati a riflettere... un modo per capire che tipo di progetto di vita volevate avere».

*Cliente:* «Come si fa a capire se e perché il matrimonio può essere nullo per la Chiesa?».

*Avvocato:* «Occorrerà un colloquio dove vi verrà richiesto di raccontare la vostra vicenda personale la quale verrà interpretata alla luce della legge matrimoniale canonica. A tal fine è importante essere sinceri ed onesti nella elaborazione dei ricordi e nella narrazione storica che si offre. Non è detto che il vostro matrimonio possa essere dichiarato nullo; in ogni modo, il semplice fatto di verificare questa eventualità vi può consegnare forza per affrontare la vostra crisi in modo sempre più costruttivo e responsabile».

All'avvocato accompagnatore interessa subito capire perché la coppia che ha di fronte (anche solo per il tramite di uno solo dei coniugi) è andata in crisi. Interpreta la crisi coniugale in termini di *consapevolezza/apparenza*, cercando di mettere la coppia nelle condizioni di capire perché sono andati in crisi, e non per fini squisitamente processuali. L'intento è offrire alla coppia la possibilità di trovare una soluzione (qualsiasi essa sia: separazione/riconciliazione/nullità religiosa) che sia il frutto di una decisione consapevole e non illusoria, frutto di rancori o passioni del momento. I risultati di tale approccio sono a volte

sorprendenti andando oltre le più rosee aspettative degli avvocati, come mostra questa mail: «Sono qua che temporeggio, forse per paura di essere giudicato/a, forse perché mi do ancora le colpe di ciò che è successo e non mi sono ancora del tutto perdonato/a. Probabilmente avrei solo bisogno di confessarmi, così potrei sentirmi più sollevato/a nel cuore e più sereno/a e di nuovo vicino al Signore. Mi dispiace non averlo notato subito ma solo in una circostanza come questa. Grazie davvero. A presto. Ok, tengo buona l'altra fattura».

### Servitore, funzionario o accompagnatore?

Un avvocato è chiamato a vivere tutti e tre gli stili insieme, ma nelle giuste dosi. Ciascuno dei tre stili, infatti, singolarmente considerato, conserva delle componenti di rischio: il servitore rischia di agire in giudizio in modo temerario; il funzionario rischia di perdere di vista la persona del proprio assistito e l'intera dinamica familiare; l'accompagnatore rischia di confondere il suo assistere con una terapia familiare.

A titolo esemplificativo, con conclusioni valedoli per tutti i parametri, ci si può soffermare sulla tecnica difensiva, ossia il terzo parametro indicato: il «come». Analogia, logica e retorica non possono essere giustapposte, perché da sole non bastano ad assicurare un'interpretazione funzionale alla ricerca della verità, ma solo insieme, se ben dosate, possono garantire una lettura più realistica della relazione coniugale a cui dare rilevanza giuridica. La logica senza l'analogia rischia di restringere la persona ad un aspetto della sua storia, non tenendo nel debito conto di alcuni fatti accaduti, della peculiarità del suo intimo affettivo, del modo con cui ha vissuto la vicenda, delle motivazioni personali ad agire o resistere in giudizio: «Il procedimento logico, infatti, oltre ad essere settoriale e astratto, rischia di esasperare un particolare tralasciandone altri, spesso di vitale importanza»<sup>8</sup>. L'analogia senza logica rischia, a sua volta, di staccare la persona dalle attuali conflittualità in corso, tralasciando quei criteri e parametri giuridici necessari per impostare e proseguire un procedimento legale. Logica ed analogia, a loro volta, non potranno fare a meno di un

<sup>8</sup> G. Cucci, *Esperienza religiosa e psicologia*, cit., p. 337.

briciolo di retorica, ma non certo per distorcere la legge o manipolare le parti o i giudici, bensì per «ben dire»<sup>9</sup>, ossia per consegnare quel pizzico di maggiore incisività e credibilità alla posizione processuale da assumere o già assunta, senza cadere in esagerazioni o omissioni o falsificazioni.

Come dosare, dunque, questi stili? Lasciando un minimo spazio al servitore (1%), quel tanto che basta per comprendere cosa muove le persone ad agire in giudizio (anche, eventualmente, per persuadere a partecipare al processo quel coniuge intenzionato a disinteressarsene). Lasciando un discreto spazio al funzionario (39%): quel che occorre per impostare la causa sui criteri e parametri giuridici necessari e corretti. Lasciando un importante (60%) spazio all'accompagnatore, perché entrando nel vivo della dinamica familiare trattata ci si può assicurare una percezione realistica della vicenda da trattare in giudizio, oltre che consegnare alle parti l'opportunità di riflettere su se stessi e sul senso delle loro scelte future. In tal modo l'avvocato agirà valorizzando quella funzione educativa che è sostanziale nel processo giuridico, atta a consegnare alle parti non solo una sentenza, ma anche un'opportunità per migliorare il loro futuro.

<sup>9</sup> Cf G. Barzaghi, *L'essere. La Ragione. La Persuasione*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1998, pp. 33-34.